



**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA  
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E METODI QUANTITATIVI**

**REGOLAMENTO**

**Art. 1- Il Dipartimento di Economia e Metodi Quantitativi**

Il presente regolamento disciplina attribuzioni, compiti, gestione e funzionamento del Dipartimento di Economia e Metodi Quantitativi (DEMQ) dell'Università di Catania.

**Art. 2- Finalità e Compiti del DEMQ**

Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca nelle aree di economia e metodi quantitativi, ferma restando l'autonomia di ogni singolo docente e ricercatore.

Il Dipartimento concorre alla organizzazione delle attività didattiche dei Corsi di Studio, delle Scuole di Specializzazione e dei Corsi di Perfezionamento, mettendo a disposizione le proprie risorse umane e strumentali ed è responsabile dell'organizzazione dei Corsi di Dottorato di Ricerca.

Il Dipartimento sottopone alle Facoltà le richieste per posti di ruolo di docenti e ricercatori e per collaboratori, sulla base di un motivato progetto di sviluppo della ricerca e/o dell'offerta didattica.

Il Dipartimento esprime, nei settori di sua competenza, pareri sulla richiesta di posti di ruolo e sulla destinazione dei docenti, sull'assegnazione delle supplenze e degli affidamenti da parte delle Facoltà, nonché su tutte le forme di collaborazione per la ricerca e l'offerta didattica.

Il Dipartimento avanza le richieste di spazi, personale tecnico - amministrativo e di risorse finanziarie al Consiglio di Amministrazione.

Il Dipartimento, nell'ambito dei propri fini istituzionali, può stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione e con Enti pubblici e privati, e può fornire prestazioni a favore di terzi, in accordo a quanto stabilito dal Regolamento Generale d'Ateneo.

Il Dipartimento, per progetti di ricerca di rilevante interesse per l'Ateneo può avvalersi, entro i limiti indicati nello Statuto dell'Università di Catania, dell'opera di ricercatori di chiara fama provenienti da istituzioni di ricerca nazionali e internazionali.

**Art. 3 - Organi del DEMQ**

Sono organi del Dipartimento: il Consiglio di Dipartimento, la Giunta, il Direttore.

**Art. 4 - Composizione del Consiglio di Dipartimento**

Il Consiglio di Dipartimento è composto:

- a) dai professori di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori e dagli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento afferenti al dipartimento;
- b) da un numero di rappresentanti del personale tecnico amministrativo del Dipartimento pari ad un quinto del personale medesimo, e comunque non inferiore a tre, che durano in carica tre anni accademici e non possono essere rieletti consecutivamente più di una volta. Ai fini delle elezioni, l'elettorato attivo e passivo spetta a tutto il personale tecnico amministrativo in servizio presso il Dipartimento alla data di convocazione del corpo elettorale. Al Segretario Amm.vo spetta solo l'elettorato attivo in quanto membro di diritto del Consiglio;
- c) da un rappresentante degli studenti di ciascun Dottorato di ricerca con sede amministrativa nell'Università di Catania, afferente al Dipartimento, eletto tra gli iscritti dei relativi dottorati di ricerca alla data di convocazione del corpo elettorale. Durano in carica due anni e non possono essere rieletti consecutivamente più di una volta;
- d) da un numero di rappresentanti di studenti in corso o fuori corso, pari al 5% dei professori di ruolo afferenti al dipartimento (arrotondato per eccesso) e in ogni caso non inferiore a tre, eletti tra quelli inseriti in un apposito Albo, aggiornato a cura del Direttore del Dipartimento di cui fanno parte tutti gli studenti che hanno assegnate tesi di laurea e/o diploma di cui sono relatori componenti del Dipartimento e tutti quegli studenti che facciano richiesta di iscrizione all'albo, sulla base di un dichiarato interesse ai temi di ricerca e didattica del Dipartimento. Nella prima applicazione, l'elettorato è limitato agli studenti assegnatari di tesi. La presenza nell'Albo è incompatibile con l'elettorato presso altri Dipartimenti. Restano in carica 2 anni e non possono essere rieletti consecutivamente più di una volta;
- e) dal Segretario amministrativo.

Per la convocazione del corpo elettorale, delle rappresentanze di cui ai punti b), c) e d) valgono le modalità indicate nell'art. 67 del regolamento Generale d'Ateneo.

In caso di dimissione o cessazione anticipata di uno dei rappresentanti di cui ai punti b) e c) l'integrazione avviene mediante elezioni suppletive e chi subentra completa il mandato in corso.

In caso di dimissione o cessazione anticipata di uno dei rappresentanti di cui al punto d) gli subentra il primo dei non eletti; qualora la lista risultasse esaurita si procederà ad elezioni suppletive.

Il Consiglio è convocato dal Direttore in via ordinaria una volta ogni due mesi e, in via straordinaria quando occorra; inoltre ogni qualvolta lo richieda, su specifico O.d.G. almeno 1/4 dei componenti del Consiglio, o la maggioranza dei membri della Giunta. All'inizio di ogni anno accademico, il Direttore d'intesa con la Giunta e con il Consiglio di Dipartimento fissa il calendario delle riunioni ordinarie della Giunta e del Consiglio.

L'adunanza è valida se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto, escludendo da questi ultimi coloro i quali abbiano giustificato la loro assenza per una delle ragioni previste Regolamento del Consiglio di Facoltà di Economia. Ai fini del computo del numero legale per la validità della seduta si tiene conto dei professori fuori ruolo se vi prendono parte.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Direttore di Dipartimento o dal Vice Direttore o, in loro assenza, dal più anziano dei componenti presenti.

Le delibere sono adottate a maggioranza dei votanti ed in caso di parità di voti prevale quello del Direttore.

Il Consiglio di Dipartimento opera con votazione palese. Le votazioni, quando riguardano questioni attinenti alle persone, debbono essere adottate a scrutinio segreto qualora anche un solo componente del Consiglio ne faccia richiesta.

Il verbale della seduta è redatto dal Segretario amministrativo. In caso di sua assenza le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un componente del Consiglio designato dal Direttore.

## **Art. 5 - Compiti del Consiglio di Dipartimento**

Il Consiglio di Dipartimento esercita le seguenti attribuzioni:

1) detta criteri generali per:

- a) l'utilizzazione dei fondi a disposizione del Dipartimento stesso;
- b) l'uso coordinato del personale, dei mezzi e degli strumenti in dotazione;
- c) la predisposizione delle proposte formulate dal Direttore di cui ai punti 1), 2) e 3) dell'art. 7.

2) approva le proposte formulate dal Direttore di cui ai punti 1), 2) e 3) dell'art. 7, nonché il bilancio di previsione ed il rendiconto consuntivo;

3) approva le proposte di stipula di convenzioni e contratti intesi a realizzare forme di collaborazione scientifica di cui al comma 6 della art. 2;

4) dà pareri in ordine alle chiamate dei professori ed al conferimento delle supplenze da effettuare da parte dei Consigli di Facoltà, limitatamente alle discipline afferenti al Dipartimento. I pareri sono espressi nella composizione dell'organo prevista dalle norme di leggi vigenti. Dà pareri, inoltre, sull'istituzione, la soppressione o la modificazione delle discipline in Statuto, limitatamente alle discipline di propria pertinenza;

5) delibera l'eventuale articolazione del Dipartimento in Sezioni; queste possono essere permanenti o temporanee e comunque non potranno superare il numero di 3; in ogni caso non possono avere autonomia amministrativa né possono costituire organismi dirigenti al loro interno;

6) esprime parere in ordine alla richiesta di afferenza al dipartimento da parte dei docenti;

7) controlla i requisiti per l'iscrizione di studenti non tesisti all'Albo di cui all'art. 4, punto (d);

8) può affidare l'esecuzione di compiti specifici ai membri del Consiglio medesimo.

## **ART. 6 - La Giunta di Dipartimento**

La Giunta è composta da due professori di prima fascia, due professori di seconda fascia, due ricercatori e un rappresentante del personale tecnico amministrativo, oltre che dal Direttore e dal Segretario amministrativo con voto consultivo. Segretario verbalizzante delle riunioni della Giunta è il Segretario amministrativo. La Giunta risulta validamente costituita se ognuna delle eventuali Sezioni del Dipartimento risulta rappresentata. La assenza giustificata di una o più componenti non infirma la validità delle deliberazioni dell'organo.

L'elezione dei membri della Giunta avviene con voto limitato nell'ambito delle predette componenti.

I membri della Giunta rimangono in carica tre anni accademici e non possono essere rieletti consecutivamente per più di una volta.

Nel caso di dimissioni di uno dei membri della Giunta, il Direttore convoca, entro 15 giorni, l'assemblea della componente avente diritto per procedere alla integrazione della Giunta. Il membro eletto dura in carica sino al completamento del triennio.

La Giunta coadiuva il Direttore del Dipartimento nell'esercizio delle sue funzioni.

## **ART. 7 - Il Direttore di Dipartimento**

Il Direttore del Dipartimento è eletto dal Consiglio tra i professori di ruolo a tempo pieno, a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti nelle successive due votazioni. In caso di mancata elezione, si procederà con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. E' eletto chi riporta il maggior numero di voti. A parità di voti prevale quello con maggiore anzianità anagrafica. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore.

Il Direttore resta in carica tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta. Ai fini delle elezioni del Direttore, il decano dei professori ordinari, almeno 60 giorni prima della scadenza del Direttore uscente, fissa le date delle elezioni e nomina una Commissione elettorale da lui presieduta e formata da altri due professori e due ricercatori.

E' compito della Commissione elettorale organizzare il seggio e sovrintendere alle operazioni di voto ed inoltre vagliare eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni sui quali delibererà in via definitiva.

Il Decano convoca una seduta del Consiglio di Dipartimento da tenersi almeno 10 giorni prima della data prevista per la prima votazione onde consentire la presentazione di candidature e programmi per la Direzione del Dipartimento.

La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto; ai fini del computo del numero si tiene conto dei professori fuori ruolo solo se vi prendono parte. Le operazioni di voto avvengono secondo la normativa che regola l'elezione del Preside della Facoltà di Economia.

Il Direttore decade in caso di cessazione del requisito di professore a tempo pieno. In tal caso o in ogni altro caso di cessazione dalla funzione, il decano dei professori ordinari convoca entro quindici giorni il Consiglio per l'elezione del nuovo Direttore. Il nuovo Direttore viene eletto per il completamento del triennio per il quale era stato eletto il precedente. Ai fini di una rielezione si tiene conto di tale periodo se esso è di durata superiore alla metà del triennio.

Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento; convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati; promuove le attività del Dipartimento; vigila sull'osservanza nell'ambito del Dipartimento delle leggi, dello statuto e dei regolamenti; agisce nei confronti dei terzi limitatamente ai casi previsti dalla legge; tiene i rapporti con gli organi accademici ed esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono devolute dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

Il Direttore, coadiuvato dalla Giunta e in collaborazione con i singoli docenti interessati, esercita le seguenti attribuzioni

1. cura annualmente la predisposizione di un programma di sviluppo e di potenziamento della ricerca svolta nell'ambito dipartimentale, nonché per lo svolgimento dell'attività didattica, da inoltrare al Consiglio di Amministrazione con le richieste di finanziamenti e di assegnazione di personale tecnico amministrativo per la realizzazione; trasmette le richieste di finanziamento relative a ricerche di singoli docenti e ricercatori;
2. cura la predisposizione del piano annuale delle ricerche del Dipartimento, prendendo anche atto dei progetti individuali di ricerca dei docenti e dei ricercatori; cura la eventuale organizzazione di centri di studio e formazione, anche in comune con altri Dipartimenti dell'Università di Catania o di altra Università italiana o straniera o con il Consiglio nazionale delle ricerche o con altre istituzioni scientifiche, nonché predispone i relativi necessari strumenti organizzativi ed eventualmente promuove convenzioni tra l'Università e gli Enti interessati;
3. cura annualmente la predisposizione di una relazione sui risultati della attività svolta, con riferimento allo stato della ricerca e della didattica svolta nel Dipartimento, prendendo anche atto dei contributi individuali dei docenti e dei ricercatori;
4. garantisce, compatibilmente con le risorse disponibili, al personale docente i mezzi e le attrezzature necessarie per i dottorati di ricerca, per i corsi di specializzazione e per ogni altro corso di studio di pertinenza del Dipartimento, nonché per consentire la preparazione delle tesi di laurea;
5. ordina attrezzature, lavori, materiale anche bibliografico e quanto altro serve per il buon funzionamento del Dipartimento nel rispetto delle disposizioni di Ateneo; dispone il pagamento delle relative fatture sempre fatta salva l'autonomia dei ricercatori nella gestione dei fondi loro specificatamente assegnati;
6. sovrintende al buon funzionamento del Dipartimento.

Il Direttore designa, tra i professori di ruolo, a tempo pieno, facenti parte della Giunta, il vice Direttore, incaricato di sostituirlo in caso di temporanea assenza o di impedimento.

### **Art. 8 - Patrimonio del Dipartimento**

Al Dipartimento sono assegnati tutti i beni acquistati con i fondi di ricerca dei singoli docenti e ricercatori afferenti e tutti i beni, inventariabili o meno, le apparecchiature e le attrezzature didattiche e scientifiche dell'istituto Seminario economico che - all'atto della costituzione del dipartimenti - erano in dotazione ai docenti afferenti.

Per la gestione amministrativa e contabile valgono le norme del regolamento d'Ateneo per l'Amministrazione, la contabilità e la finanza.

### **Art. 9 - modifiche del Regolamento**

Le modifiche al presente Regolamento, richieste dal Direttore, dalla Giunta o da almeno un quinto dei componenti del Consiglio vanno poste all'ordine del giorno di una seduta del Consiglio convocata tra 20 e 30 giorni dalla richiesta di modifica e vanno deliberate con le stesse modalità previste per l'adozione.